

« Dall'articolo 135 del regolamento sono definiti i casi di cessazione che danno luogo a rimborso od esonero d'imposta. Gioverà nondimeno esporre alcune avvertenze per norma delle Commissioni. Per aver diritto alla remissione d'imposta è necessario che sia totalmente cessato il reddito od il ramo di rendita su cui fu liquidata; la sola diminuzione del reddito non dà diritto a remissione della tassa.

« Quando trattasi di redditi di capitali, che non cessarono assolutamente, ma si trasformarono o si rinnovarono, non è ammissibile il reclamo per cessazione di reddito, come sarebbe, ad esempio, quando un capitale già dato a mutuo sia ritirato ed investito in rendita sul Gran Libro, in fondi stabili, in un'industria o commercio. Vi sarebbe cessazione allorchè per fallimento, per incendio, naufragio od altro evento straordinario andasse totalmente perduto il capitale da cui derivava il reddito assoggettato all'imposta. »

Domando io all'onorevole ministro delle finanze qual mezzo potrebbe egli avere per trovare questo reddito, quando un capitale sia stato ritirato e investito in rendita iscritta sul Gran Libro, con cartelle al portatore? Potrassi solo assoggettare all'imposta la rendita pubblica iscritta con cartelle nominative o intestate ai corpi morali, o a favore di pupilli e simili. E poi si aggiunge: quando sarà investito il capitale in fondi. Ma quando è stato il capitale investito in fondi, sul fondo non si paga il tributo fondiario e oggi per soprassello di due decimi? Ma poi c'è un altro commento, che è molto più fiscale, come dal seguente tratto innanzi annunziato:

« Suppongasì infatti che un industriale smetta l'esercizio di una manifattura; cessa in tal caso il reddito dell'attività personale, ma sussiste pur sempre il capitale che concorreva con essa nella produzione del reddito complessivo; or questo essendo stato dichiarato e determinato sulla base di un triennio, si tenne conto nella media d'ogni eventualità influente sulla maggiore o minor produttività degli accennati elementi, e non si potrebbe quindi far luogo alla riduzione od al rimborso dell'imposta pagata per il loro complessivo reddito. »

Il che, o signori, significa che si viene ad imporre sul capitale. E allora, quando avremo riconosciuta legittima questa imposta, che cosa rimarrà? Io vedo un abisso dopo questa circolare!

Signori, è un principio di giustizia, che il reddito che cessa non debba più essere soggetto all'imposta, e che l'imposta debba cessare dal giorno in cui il reddito sia cessato. Ma se il reddito sarà trasformato? Ebbene, quando voi avete la trasformazione, colpitemela, ma non fate che quel capitale il quale oggi dal proprietario vien ritirato e rinchiuso nel suo scrigno, sia imposto. Vorrete forse punire questo proprietario, perchè non è industriale, perchè non vuole far fruttificare il suo capitale? Quando poi questo capitale fosse investito in

un'altra industria, in un altro commercio, voi colla legge della ricchezza mobile colpirete l'industria nuova e il commercio nuovo, senza fare ricorso ad odiose ed impossibili indagini fiscali.

È questa una vessazione condannata dalla pubblica opinione, che nulla all'erario nazionale frutta, perchè, quando le imposte nelle esazioni divengono oppressive, e per rigore ingiuste, l'erario non incassa, ed il Governo si discredita e perde di stima innanzi alle popolazioni. E le tasse, quando non ispirano la fiducia, la stima dell'universale, non danno quell'introito che se ne spera; quindi io voglio sperare, signori, non perchè la parola mia sia tanto autorevole da potervi indurre un ministro delle finanze, e del merito poi dell'onorevole Scialoja e di quello anche incontestabile dell'attuale ministro onorevole Ferrara, che si possa, non dirò togliere, ma almeno moderare la smania di far regolamenti.

Signori, è una convinzione personale, nei Governi costituzionali la mania di far regolamenti è invincibile, insanabile; ma unacert a discrezione, una certa umanità io credo che si possa chiedere all'onorevole ministro delle finanze, e che o lui o coloro a cui dà il penoso incarico di far regolamenti, massime sulla ricchezza mobile, abbiano un po' di pietà, un poco di carità nell'animo, e che non li formulino con un preconetto spirito fiscale vessatorio, perchè le popolazioni italiane sono arrendevoli al pagamento delle tasse, sono pronte a soggettarsi a nuovi sacrifici, e con piacere li faranno pel compimento de' nazionali destini, ma si adombrano, e la pubblica coscienza si rivolta quando vedasi che i regolamenti coi quali si vogliono eseguire le leggi sono informati ad uno spirito fiscale, ad uno spirito che non tende ad altro che a vessare, molestare e tormentare la numerosa famiglia dei contribuenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha svolto i suoi emendamenti...

**MELCHIORRE.** In parte.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cappellari.

**CAPELLARI.** Io aveva presa la parola per trattare nella discussione generale la questione di massima relativa alla prima parte del progetto della vostra Commissione, ai provvedimenti cioè intorno alle tasse sull'entrata fondiaria; ma adesso pronuncierò pochi accenti, perchè dopo le dichiarazioni del regio commissario, dopo le idee svolte dagli altri oratori che mi precedettero, scorgo già abbandonato il principio della ozione, abbandonata la tassa straordinaria del quattro, o vogliasi del due e mezzo sull'entrata fondiaria; veggo accolta l'idea di aumentare di due decimi l'imposta fondiaria, e quindi coi miei detti non farei che ripetere argomenti su cose già assentite; per ciò mi limiterò ad offrire all'onorevole Melchiorre alcune indicazioni sullo smembramento delle cifre dei contingenti dell'imposta fondiaria.